



ASSOCIAZIONE DIABETICI VALLE D'AOSTA – ADVA
Organizzazione di Volontariato

STATUTO

Versione Luglio 2023

ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA VALLE D'AOSTA - ODV

TEL.: 349 5879544

EMAIL: info@diabetevda.it

PEC: diabetevda@pec.it

WEB: www.diabetevda.it

P.Iva: 9101235007

Antonella Ielasi

26.10.2023

09:25:11

GMT+01:00



ART. 1
(Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata **Associazione Diabetici Valle d'Aosta ADVA - ODV**. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato ha la sede legale nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

Eventuali variazioni di sede nel medesimo comune, potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci e non comportano modifiche statutarie.

ART. 2
(Finalità e Ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato **Associazione Diabetici Valle d'Aosta ADVA - ODV** non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di:

- Sostenere le persone affette da diabete e le loro famiglie;
- Informare e sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul diabete mellito in ogni sua tipologia;
- Promuovere l'equità, la congruità e l'adeguatezza dell'assistenza nelle varie aree Nazionali per ridurre la disomogeneità assistenziale esistente.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328; e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117);
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera w) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117);

In particolare, intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- Educazione, sensibilizzazione e formazione relative alla prevenzione, cura e gestione della malattia;
- Combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole, nello sport, nel lavoro e nella società, dovute alle condizioni di soggetto con diabete;
- Favorire con ogni mezzo, la conoscenza della malattia diabetica e prevenirne le complicanze;
- Promozione ed incentivazione dell'attività sportiva non agonistica;
- Assumere la rappresentanza e la tutela sanitaria, assistenziale, morale, giuridica e sociale delle persone affette da diabete, anche nei rapporti con enti pubblici e privati, associazioni e amministrazioni regionali o statali al fine di migliorare l'assistenza dei diabetici;
- Favorire e agevolare l'inserimento della persona affetta da diabete nella vita sociale, nell'attività scolastica e nell'ambiente di lavoro;
- Diffondere informazioni sul diabete mellito alla popolazione;

Antonella Ielasi
26.10.2023
09:25:11
GMT+01:00

- Promuovere incontri con medici specialisti per migliorare sempre più la conoscenza della malattia attraverso convegni, incontri e dibattiti informativi;
- Promuovere rapporti con altre associazioni ed organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe e/o Società scientifiche operanti nel mondo del diabete;
- Dare sostegno ai professionisti che si prendono cura delle persone con diabete;
- Mettere il cittadino paziente al centro del processo sia dei modelli organizzativi che dei percorsi terapeutici;
- Migliorare la consapevolezza del paziente, in modo che sia in grado di maturare un processo di responsabilizzazione e di autoefficacia personale;
- Favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e garantire la diffusione delle informazioni, contribuendo alla unificazione delle diverse realtà associative in ambito nazionale;

Inoltre, l'Associazione Diabetici Valle d'Aosta ADVA - ODV, assumerà qualunque altra iniziativa che sarà ritenuta idonea al raggiungimento dei suoi scopi nell'interesse delle persone diabetiche anche attraverso mezzi di comunicazione sociale quali piattaforme web- based.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 3 (Soci)

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni o minorenni (per questi ultimi la richiesta di ammissione è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro) che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'Associazione per le diverse comunicazioni con i Soci e non, può avvalersi della messaggistica istantanea e Social Media.



ART. 4 (Diritti e Doveri dei Soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- consultare i verbali;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 5 (Volontariato e Rapporti economici)

Il volontario può non essere socio ma l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale o non occasionale. Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Antonella Ielasi

Antonella Ielasi
26.10.2023
09:25:11
GMT+01:00

**ART. 6
(Organi Sociali)**

Sono organi sociali dell'Associazione Diabetici Valle d'Aosta ADVA - ODV:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

A coloro che assumono cariche negli organi sociali si applicano, oltre a quanto previsto dallo statuto, i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza.

**ART. 7
(Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea è l'organo sovrano di indirizzo e programmazione dell'Associazione Diabetici Valle d'Aosta ADVA - ODV. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'organizzazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di unione assembleare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica (e-mail, messaggistica istantanea) con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione. Può inoltre riunirsi mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione.
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;



Antonella Ielasi
26.10.2023
09:25:11
GMT+01:00



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari
- istituisce la Commissione elettorale in caso di elezioni degli organi sociali;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- approva lo spostamento della sede legale nell'ambito della regione Valle d'Aosta;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

**ART. 8
(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo 7 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale, ma possono essere poste delle limitazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- elegge e revoca il Presidente ed il Vicepresidente;
- nomina il segretario ed il tesoriere tra i propri componenti;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina il coordinatore;
- propone all'assemblea i regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari;
- redige e presenta all'Assemblea:

- il programma annuale di attività;
 - le conseguenti scelte relative alla struttura ed al funzionamento dell'Associazione Diabetici Valle d'Aosta ADVA - ODV;
 - le modalità per la gestione ed erogazione dei servizi;
 - decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio ed interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
 - riceve le domande di adesione di nuovi soci e su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
 - propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio;
 - ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9
(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10
(Segretario e Tesoriere)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci (segretario);
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali (segretario);
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari (tesoriere);
- predisporre il bilancio d'esercizio che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione (tesoriere).

Le figure di segretario e tesoriere possono anche essere ricoperte dalla stessa persona.

Antonella Ielasi

Antonella Ielasi
26.10.2023
09:25:11
GMT+01:00

ART. 11
(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 12
(Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo e il bilancio di esercizio sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14
(Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata limitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'art. 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.



Registrato a Châtillon **19 OTT 2023**
al n. 247 Serie 3^a
Tributi a fianco indicati risultano versati con Mod. F /

Reg. VENTA
Tras. B2
Cat. AP
Sanz. AP
Bollo D.LGS 117/2017
Ts. ADeguamento Terzo settore

Antonella Ielasi

Antonella Ielasi
26.10.2023
09:25:11
GMT+01:00